

## **ALLEGATO “A”**

### **STATUTO**

#### **dell’Associazione Sindacale “SINDACATO INDIPENDENTE CARABINIERI – S.I.C.”**

### **TITOLO I**

#### **Costituzione e scopi**

##### **Art. 1 - Costituzione**

1. È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’associazione professionale a carattere sindacale dei Carabinieri “SINDACATO INDIPENDENTE CARABINIERI – S.I.C. per personale in servizio ed in ausiliaria dell’Amministrazione dell’Arma dei Carabinieri aderente al presente statuto, con sede in Fluminimaggiore (SU), Via Vittorio Emanuele 475 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2080.
2. I componenti delle strutture statutarie si sono costituiti in ossequio la legge del 28 aprile 2022, nr. 46 .
3. Le cariche saranno stabilite da questa APCSM nell’ambito della autonomia statutaria riconosciutagli dalla legge ed hanno natura esclusivamente elettiva secondo modalità in seguito descritte.
4. Ai fini della richiesta:
  - a. della registrazione del simbolo identificativo dell’Associazione;
  - b. dell’apertura di un conto corrente bancario postale;
  - c. al Comando Generale, per stabilire il rapporto mediante il quale trattenere, dallo stipendio mensile degli iscritti, il pagamento dei contributi sindacali, mediante delega sindacale, per versarle sul conto corrente bancario del SIC;
  - d. della registrazione all’Agenzia delle Entrate;
  - e. della convocazione della prima assemblea dell’associazione,è incaricato il sig. Luigi Crocifisso PETTINEO ad ottemperare in nome e per conto della costituenda Associazione.
5. Il simbolo del SIC ha una forma circolare su campo bianco, con cornice perimetrale in foggia tricolore; al centro, sul campo bianco, è riportato il logotipo originale con l’acronimo SIC di colore rosso. Sotto l’acronimo, sul primo rigo, sono riportate le parole “Sindacato Indipendente” e sul secondo la parola “Carabinieri”.
6. La sigla e il simbolo SIC. – Sindacato Indipendente Carabinieri appartengono esclusivamente all’associazione e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

## **Art. 2 – Finalità, Autonomia**

L'associazione SIC, nel rispetto dei principi indicati dalla L.46/2022, è neutrale, apolitica, apartitica e soggetta a rendiconti annuali. Non aderirà ad iniziative politiche e non avrà relazioni organizzative e/o convenzionali con altri sindacati diversi da quelli previsti dalla legge.

Essa ha la finalità di:

- a. tutelare gli interessi collettivi in campo economico, giuridico, morale, professionale, previdenziale e assistenziale del personale in servizio ed in ausiliaria nei vari ruoli dell'Arma dei Carabinieri;
- b. tutelare gli interessi collettivi del personale, davanti ai competenti organi amministrativi e giudiziari;
- c. rappresentare i suddetti interessi, degli operatori dell'Arma dei Carabinieri, in ogni sede in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria;
- d. promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzati a migliorare ed armonizzare i trattamenti giuridici ed economici ed a realizzare sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di adesione ad altre associazioni sindacali non militari;
- e. promuovere iniziative a favore del benessere, della crescita culturale e formativa di tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri;
- f. svolgere le suddette attività senza interferire nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri e nella loro direzione;
- g. non agire a fini di lucro;
- h. tutelare la propria autonomia e indipendenza da interferenze.

## **Art. 3 – Iscrizione, Divieto di iscrizione**

1. L'iscrizione all'associazione è volontaria e avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente ed attraverso la sottoscrizione della relativa "delega sindacale". Gli interessi sindacali di tutte le categorie sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, grado, qualifica e funzione eccetto per le categorie di cui all'art 8, co.1 e co.2 della L. 46/2022.
2. Il finanziamento del SIC è costituito solo dai contributi sindacali, versati dagli iscritti con delega sindacale, trattenute dallo stipendio mensile, esenti da imposte di bollo ed utilizzate in ossequio alle norme vigenti.

3. L'iscritto che non sia in regola con versamenti dei contributi sindacali non può esercitare alcun diritto previsto dallo Statuto e connesso con l'iscrizione stessa.
4. A tutela dell'organizzazione sindacale la domanda di iscrizione viene respinta nei casi gravi di condanne penali, di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con lo Statuto dell'Associazione (organizzazioni segrete, criminali, massoniche o razziste) o vietate ai sensi della legge penale.
5. Con l'iscrizione al sindacato sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.
6. Tutti gli iscritti, nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 8 co. 1 e 2 della L. 46/2022, godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
7. Il SIC regolerà le iscrizioni nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 1 ed 8 co.3 della L. 46/2022.

#### **Art. 4 – Patrimonio (pubblicità del bilancio)**

1. Il sindacato è finanziato solo dai contributi sindacali da versare esclusivamente con delega sindacale ed in armonia col dettato dell'art.7 della L. 46/2022;
2. Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il primo esercizio associativo si concluderà il 31 dicembre 2023.
4. L'APCSM, predispone annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità;
5. In ottemperanza al dettato della L. 46/2022:
  - a. durante la vita del sindacato è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
  - b. in caso di scioglimento del sindacato per qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta la legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662;
  - c. il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile e restituibile;
  - d. ogni modifica del presente statuto sarà comunicato, entro 15 giorni, al Ministero della Difesa affinché valuti la conformità ai requisiti previsti dalla L. 46/2022;

- e. l'associazione non ha finalità di lucro.

### **Art. 5 - Indipendenza e autonomia**

Il SIC salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno. Amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri.

## **TITOLO II**

### **Organizzazione territoriale e centrale**

#### **Art. 6 - Organizzazione**

L'organizzazione del SIC è costituita e suddivisa in Strutture di carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale.

#### **Art. 7 - Struttura Centrale**

La struttura centrale dell'associazione SIC è così organizzata:

- a. Consiglio Nazionale;
- b. Direttivo Nazionale;
- c. Segreteria Nazionale;
- d. Ufficio di Presidenza;
- e. Ufficio Coordinamento Tecnico;
- f. Uffici e Commissioni nazionali;
- g. Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 8 - Strutture Territoriali**

Le strutture territoriali dell'associazione SIC sono così organizzate:

- a. la Segreteria di Sezione;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. la Segreteria Provinciale;
- d. il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- e. il Consiglio Regionale;

- f. la Segreteria Regionale;
- g. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

### **TITOLO III**

#### **Composizione e Costituzione degli Organi Centrali**

##### **Art. 9 - Il Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale, organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro. E' presieduto dal Presidente del Sindacato e si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
2. Esso è composto:
  - a. dai componenti del Direttivo Nazionale;
  - b. da un componente ogni 200 iscritti da calcolare su base regionale;
  - c. da un massimo di ulteriori 10 componenti.

##### **Art. 10 - Il Direttivo Nazionale**

1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale; redige e approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del SIC.
2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili degli Uffici e Commissioni.
6. Il Direttivo Nazionale può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto al voto.

7. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie anche singolarmente.
8. Il Direttivo Nazionale è composto:
  - a. dai componenti dell'Ufficio di Presidenza;
  - b. dai componenti della Segreteria Nazionale;
  - c. dai componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico;
  - d. dai Segretari Generali Regionali;
  - e. da un massimo di ulteriori 20 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al Sindacato o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

### **Art. 11 - La Segreteria Nazionale**

1. La Segreteria Nazionale è l'organo di gestione dell'associazione a livello nazionale ed è composta:
  - a. dal Segretario Generale;
  - b. dai Segretari Generali Aggiunti;
  - c. da un minimo di n. 20 Segretari Nazionali.
2. La Segreteria Nazionale:
  - a. attua la politica dell'associazione sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale;
  - b. attua le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali;
  - c. gestisce l'attività nazionale del SIC e rappresenta l'associazione nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni sindacali e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio;
  - d. delibera sulle questioni di propria competenza e su ogni questione necessaria ed urgente. Tali ultime, ove sia costituito un organo ordinario competente, devono essere sottoposte alla ratifica del medesimo entro 30 giorni.
3. I Componenti della Segreteria Nazionale
  - a. sono responsabili collegialmente della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale;
  - b. sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto;
  - c. garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.
4. La Segreteria Nazionale può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione che

garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

5. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del Sindacato a livello nazionale.

Egli:

- a. pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
- b. coordina le attività dei componenti della Segreteria Nazionale;
- c. convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
- d. convoca e presiede il Direttivo Nazionale;
- e. convoca il Consiglio Nazionale;
- f. convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- g. conferisce il mandato per la difesa in giudizio del Sindacato, provvedimento che viene ratificato dalla Segreteria Nazionale entro 30 giorni.

6. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dai Segretari Generali Aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ai Segretari Generali Aggiunti e ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

#### **Art. 12 - Ufficio di Coordinamento Tecnico**

1. Al fine di assicurare la massima funzionalità degli organi sindacali, la Segreteria Nazionale può avvalersi dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico ai cui componenti, eletti dalla Segreteria Nazionale tra i Dirigenti Sindacali distintisi per particolari capacità e professionalità, possono essere affidati compiti di:
  - a. coordinamento di più Uffici e Commissioni di cui all'art. 14;
  - b. predisposizione e/o gestione di progetti strategici di livello nazionale.
2. I componenti dell'ufficio Coordinamento Tecnico riferiscono al Segretario Generale delle attività compiute.

#### **Art. 13 - Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente e da un massimo di due Vice Presidenti che lo coadiuvano. I predetti sono eletti dal Congresso Nazionale tra coloro che, rappresentando il SIC per lungo ed ininterrotto tempo a livello nazionale, abbiano dato con il proprio operare particolare lustro e risalto interno ed esterno al Sindacato ed alle sue finalità.

2. Il Presidente prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale, presiede il Consiglio Nazionale ed è altresì componente del Collegio Nazionale dei Probiviri che pure presiede. Egli rappresenta l'unità del Sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato. È inoltre organo conciliatore del Sindacato, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi centrali statutari.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono essere delegati dal Segretario Generale alla trattazione di questioni d'interesse nazionale con l'Amministrazione di riferimento. Di tali attività compiute riferiscono direttamente al Segretario Generale.

#### **Art. 14 - Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni Nazionali**

1. All'interno del SIC sono istituiti l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine e l'Ufficio Pari Opportunità, l'Ufficio politiche Sociali e Abitative, con la finalità di approfondire le rispettive specifiche tematiche di particolare interesse per le attività dell'APCSM in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono i responsabili degli Uffici, Comitati e Commissione sono privi di rilevanza esterna e non possono interloquire direttamente con l'Amministrazione. Al fine di garantire l'attività di comunicazione dei dati ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno dell'APCSM verso gli organi di informazione. Al riguardo potranno essere rilasciate dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'APCSM e quelle costituenti oggetto di contrattazione nazionale di settore. Il responsabile della comunicazione si identifica nel Segretario Generale.
2. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra gli iscritti ed i quadri sindacali del SIC che possiedono particolari capacità professionali o a soggetti esterni dell'APCSM. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo. La nomina di soggetti esterni dovrà essere basata sul possesso di specifiche competenze avvalorata da un idoneo e coerente percorso professionale. Gli uffici per la loro attività possono avvalersi di esperti/studiosi/professionisti da scegliersi tra le personalità rappresentative del panorama culturale.

#### **Art. 15 - Collegio Nazionale dei Probiviri**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, costituito solo da soci ed eletto in assemblea convocata in

- seno al Congresso Nazionale, è il massimo organo di giurisdizione interna dell'associazione.
2. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali.
  3. È titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo V del presente Statuto.
  4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
    - a. dal Presidente del Sindacato che lo presiede, ovvero dal Vice Presidente anagraficamente più anziano qualora si proceda per l'applicazione di sanzioni nei confronti dello stesso Presidente del Sindacato ovvero in caso di impedimento di quest'ultimo;
    - b. da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 16 - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, costituito solo da soci ed eletto in assemblea convocata in seno al Congresso Nazionale, controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:
  - a. la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
  - b. la documentazione dello stato patrimoniale.

Le verifiche della regolarità contabile devono rispettare i principi generali di revisione asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore della revisione. Il collegio dei revisori svolge verifiche periodiche almeno trimestrali sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla loro rispondenza alla gestione. Il controllo di regolarità contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.
2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo redigendo apposito verbale che, in relazione a quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

### **TITOLO IV**

#### **Funzioni e composizione delle Strutture Territoriali**

#### **Art. 17 - La Segreteria di Sezione**

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria dell'associazione. Essa assume la denominazione dell'ufficio ove viene costituita ed è composta:
  - a. dal Segretario di Sezione;
  - b. da uno o più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.
2. Il Segretario di Sezione, con la collaborazione dei Vice Segretari di Sezione:
  - a. svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;
  - b. recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
  - c. cura, altresì, il proselitismo ed il tesseramento.

### **Art. 18 - Il Consiglio Provinciale**

1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro, ed è composto:
  - a. dai componenti della Segreteria Provinciale;
  - b. da un adeguato numero di Consiglieri Provinciali così come stabilito dal Congresso Provinciale.
2. Il Consiglio Provinciale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

### **Art. 19 - La Segreteria Provinciale**

1. La Segreteria Provinciale è l'organo di gestione dell'associazione a livello provinciale ed è composta:
  - a. dal Segretario Generale Provinciale;
  - b. da un massimo di 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Provinciale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento;
  - c. dai Segretari Provinciali, nel numero stabilito dal Congresso Provinciale.
2. La Segreteria Provinciale:
  - a. elabora la politica sindacale provinciale attuando le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali;
  - b. cura l'attività di propaganda e proselitismo;
  - c. raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale;

- d. gestisce l'attività provinciale del SIC;
  - e. delibera sulle questioni di propria competenza nelle materie previste dall'art.6, co.2 L.46/2022, soprattutto nell'attività di informazione e consultazione degli iscritti; nell'esercizio delle prerogative sindacali prevista dal decreto legislativo 81/2008 in relazione alle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale nei luoghi di lavoro; nella verifica del rispetto e l'applicazione della contrattazione nazionale.;
  - f. non può interloquire con le Amministrazioni di riferimento areale atteso che tale interlocuzione non può essere inferiore al livello regionale.
3. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o su motivata richiesta dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa. Può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
4. I componenti della Segreteria Provinciale:
- a. sono responsabili collegialmente della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura provinciale;
  - b. sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Provinciale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto;
  - c. garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale Provinciale.
5. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale.
- Egli:
- a. pianifica e predispone, con la Segreteria Provinciale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
  - b. coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali Aggiunti e dei Segretari Provinciali ed assegna loro eventuali deleghe o specifici incarichi per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Provinciale e dal Consiglio Provinciale o dagli organi statutari superiori;
  - c. coordina l'attività delle Segreterie di Sezione;
  - d. convoca e presiede la Segreteria Provinciale;
  - e. convoca e presiede il Consiglio Provinciale.
6. Il Segretario Generale Provinciale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dai

Segretari Generali Provinciali Aggiunti.

7. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, nelle materie previste dall'art.6, co.2 L.46/2022, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria, purché nell'esercizio di tali incarichi non si interloquisca con le Amministrazioni di riferimento areale.

#### **Art. 20 - Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, costituito solo da soci ed eletto in assemblea convocata in seno al Congresso Provinciale, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'effettuazione delle spese, completezza della documentazione, alla tenuta della contabilità. Le verifiche della regolarità contabile devono rispettare i principi generali di revisione asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore della revisione. Il collegio dei revisori svolge verifiche periodiche almeno trimestrali sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla loro rispondenza alla gestione. Il controllo di regolarità contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.
2. Esso, inoltre, esamina il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.
3. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

#### **Art. 21 - Il Consiglio Regionale**

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale tra un Congresso e l'altro ed è composto:
  - a. dai componenti la Segreteria Regionale;
  - b. dai Segretari Generali Provinciali;
  - c. da un adeguato numero di Consiglieri Regionali così come stabilito dal Congresso Regionale.
2. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

#### **Art. 22 - La Segreteria Regionale**

1. La Segreteria Regionale è l'organo di gestione del Sindacato a livello regionale ed è composta:
  - a. dal Segretario Generale Regionale;
  - b. da un massimo di 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Regionale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il predetto in caso di assenza o impedimento;
  - c. dai Segretari Regionali, nel numero stabilito dal Congresso Regionale.
2. La Segreteria Regionale:
  - a. attua le delibere del Consiglio Regionale e le direttive Nazionali;
  - b. ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture provinciali nell'ambito del territorio di competenza;
  - c. gestisce l'attività regionale del SIC e rappresenta il Sindacato nei confronti delle controparti regionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni sindacali;
  - d. delibera sulle questioni di propria competenza nelle materie previste dall'art.6, co.2 della L.46/2022.
3. La Segreteria Regionale, di norma, si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Regionale o su motivata richiesta dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa. Può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
4. I componenti della Segreteria Regionale:
  - a. sono responsabili collegialmente della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura regionale;
  - b. sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Regionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto;
  - c. garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale Regionale.
5. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del Sindacato a livello regionale. Egli:
  - a. vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;
  - b. pianifica e predispone, con la Segreteria Regionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
  - c. coordina le attività dei Segretari Generali Regionali Aggiunti e dei Segretari Regionali ed assegna loro eventuali deleghe o specifici incarichi per la realizzazione degli obiettivi

generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale o dagli organi statutari superiori;

- d. convoca e presiede la Segreteria Regionale;
  - e. convoca e presiede il Consiglio Regionale.
6. Il Segretario Generale Regionale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dai Segretari Generali Regionali Aggiunti.
7. Nell'ambito della Segreteria Regionale possono essere deliberati incarichi nelle materie previste dall'art.6, co.2 della L.46/2022 da attribuire ai Segretari Regionali, su proposta del Segretario Generale Regionale e con delibera della Segreteria.

### **Art. 23 - Collegio Regionale dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, costituito solo da soci ed eletto in assemblea convocata in seno al Congresso Regionale, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'effettuazione delle spese, completezza della documentazione, alla tenuta della contabilità. Le verifiche della regolarità contabile devono rispettare i principi generali di revisione asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore della revisione. Il collegio dei revisori svolge verifiche periodiche almeno trimestrali sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla loro rispondenza alla gestione. Il controllo di regolarità contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.
2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.
3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

## **TITOLO V**

### **Elezioni, Congressi e Documentazione**

#### **Art. 24 - Elezioni e Congressi**

1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del S.I.C. avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del Sindacato avvengono

per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guide delle norme statutarie.
4. All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:
  - a. del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
  - b. del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del Congresso;
  - c. della Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
5. Il Congresso Locale può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 degli iscritti alla Sezione Locale. I Congressi Provinciali, Regionali e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli Provinciale, Regionale e Nazionale. In caso di Congresso straordinario Locale, spetta alla Segreteria Provinciale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario; in caso di Congresso straordinario Provinciale o Regionale, spetta alla Segreteria Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario; in caso di Congresso straordinario Nazionale, spetta al Direttivo Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il relativo Congresso straordinario.

#### **Art. 25 - Elezioni presso le Segreterie di Sezione**

1. Per la designazione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai Congressi Provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal regolamento congressuale.
2. Gli iscritti della Sezione eleggono:
  - a. il Segretario di Sezione;
  - b. i Vice Segretari di Sezione;
  - c. i delegati al Congresso Provinciale.

#### **Art. 26 - Congresso Provinciale**

1. Il Congresso Provinciale è composto:
  - a. dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
  - b. dagli iscritti al Sindacato nella provincia o dai delegati eletti dalle Sezioni Locali, in caso

di svolgimento dei Congressi locali.

2. Il Congresso P elegge:
  - a. il Segretario Generale Provinciale;
  - b. il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito al punto 1 lett. b) dell'art. 19;
  - c. i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 1 lett. c) dell'art. 19;
  - d. il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 1 lett. b) dell'art. 18;
  - e. i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale;
  - f. i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale.

#### **Art. 27 - Il Congresso Regionale**

1. Il Congresso Regionale è composto:
  - a. dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
  - b. dai delegati eletti nei Congressi Provinciali.
2. Il Congresso Regionale elegge:
  - a. Il Segretario Generale Regionale;
  - b. il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito al punto 1 lett. b) dell'art. 22;
  - c. i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 1 lett. b) dell'art. 22;
  - d. il Consiglio Regionale, come previsto al punto 1 lett. c) dell'art. 19.

#### **Art. 28 - Il Congresso Nazionale**

1. Il Congresso Nazionale è la massima espressione politica del Sindacato, si riunisce ogni quattro anni per fissarne gli indirizzi politici, stabilire le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e per deliberare le modifiche statutarie vincolanti dal momento della loro approvazione.
2. Il Congresso Nazionale è composto:
  - a. dai componenti dell'Ufficio di Presidenza uscente;
  - b. dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
  - c. dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
  - d. dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
  - e. dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti;

- f. dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente.
3. Esso elegge:
- a. il Presidente;
  - b. i Vice Presidenti;
  - c. il Segretario Generale;
  - d. i Segretari Generali Aggiunti;
  - e. i Segretari Nazionali;
  - f. i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. e) dell'art. 10;
  - g. i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 1 lett. b) e c) dell'art. 9;
  - h. i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

## **TITOLO VI**

### **Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture**

#### **Art. 29 - Designazione di rappresentanti sindacali**

1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali del S.I.C. in modo da assicurarne:
  - a. la rappresentatività e la funzionalità;
  - b. la competenza nelle materie da trattare;
  - c. l'assoluta indipendenza del Sindacato.
2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

#### **Art. 30 - Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti**

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la vacanza di componenti eletti, ovvero la necessità di integrare componenti, questi vengono sostituiti o integrati previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo Nazionale.
2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo senza ritardo in copia:
  - a. alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio

- Provinciale;
- b. alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;
3. La Segreteria Nazionale partecipa alle Segreterie Provinciali e Regionali il contenuto del provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

### **Art. 31 - Costituzione nuova struttura**

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento è adottato dalla Segreteria Nazionale. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.
2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

## **TITOLO VII**

### **Art. 32 – Incompatibilità**

L'incompatibilità, per un appartenente all'associazione SIC, si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

- a. la carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie Regionali, Provinciali o Collegi dei Revisori dei Conti.
- b. l'attribuzione di cariche o lo svolgimento di incarichi di qualsivoglia natura in seno all'associazione SIC possono essere conferite solo agli iscritti, in ossequio all'art. 8 co. 1 della L. 46/2022 ed, eccezionalmente, ad elementi esterni nei casi previsti dall'art.14;
- c. la carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali.

### **Art. 33 - Trasparenza**

Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture dell'associazione SIC devono essere ispirate ai principi di trasparenza. Al fine di realizzare tali principi le delibere adottate dall'associazione, con esclusione di quelle concernenti le procedure disciplinari o riguardanti comunque tematiche riservate, devono essere immediatamente pubblicate sul sito

[www.sindacatoindipendentecarabinieri.it](http://www.sindacatoindipendentecarabinieri.it) onde renderne possibile la conoscenza da parte di tutti gli iscritti.

L'organo ufficiale di stampa del SIC è gestito dal Segretario Generale che curerà l'informazione sull'attività sindacale con comunicati, dichiarazioni e col citato sito.

## **TITOLO VII**

### **Art. 34 - Sanzioni**

1. Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono:
  - a. il richiamo;
  - b. la decadenza dalle cariche direttive;
  - c. l'espulsione dall'associazione;
  - d. lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture del Sindacato;
  - e. il commissariamento della struttura sindacale.
2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del Sindacato.

### **Art. 35 - Il Richiamo**

1. La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligente o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.
2. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso entro 30 giorni al Collegio Nazionale dei Probiviri.

### **Art. 36 - La decadenza dalle cariche direttive**

1. La durata delle cariche, tutte esclusivamente elettive, non può superare i quattro anni, non può essere frazionata, può scaturire da non più di due mandati consecutivi. La rielezione ad una carica può avvenire trascorsi i tre anni dal secondo mandato. Le sedi elettive sono in assemblee convocate in seno ai Congressi ad ogni livello territoriale.

2. La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. Le cariche decadono, ovviamente, quando l'iscritto incorre nei divieti previsti dall'art.8, co.2 della L. 46/2022.
4. Nei casi di urgenza il provvedimento di decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

#### **Art. 37 - L'Espulsione dall'associazione**

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal Sindacato.
2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.
3. Nei casi di urgenza il provvedimento della decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

#### **Art. 38 - Scioglimento degli organi direttivi delle strutture dell'associazione**

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera

entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

#### **Art. 39 - Commissariamento della struttura dell'associazione**

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica a seguito di accertata inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che possa comportare pregiudizio al Sindacato.
2. Spetta al Segretario Generale del Sindacato provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
3. Nei casi di urgenza il provvedimento di commissariamento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.
4. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Successivamente a tale periodo dovrà essere svolto un Congresso Straordinario.

#### **Art. 40 - Ricorsi**

1. È garantito il diritto costituzionale alla difesa.
2. Il ricorso è proponibile:
  - a. in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - b. in seconda istanza al Direttivo Nazionale;
  - c. agli Organi Amministrativi, in tutti i casi.
3. L'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato sospende l'attività sindacale dell'interessato anche in pendenza di giudizio.

#### **Art. 41 - Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali**

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali di cui al Titolo III.

2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Direttivo Nazionale.
3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

## **TITOLO IX**

### **Contributo sindacale - Gestione e Responsabilità amministrativa**

#### **Art. 42 – Contributo sindacale e sua Ripartizione**

1. Il Consiglio Nazionale stabilisce il contributo sindacale e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.
2. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non sono state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile del contributo sindacale, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.
3. Ogni modifica dell'aliquota percentuale deve essere deliberata dallo stesso Direttivo Nazionale.

#### **Art. 43 - Responsabilità Amministrativa**

1. I componenti degli organismi centrali e periferici dell'associazione S.I.C. che gestiscono a qualsiasi titolo fondi derivanti dai contributi sindacali, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque.
2. All'assolvimento delle obbligazioni assunte al di fuori delle previsioni statutarie, anche se perfezionate a nome e per conto del SIC, non è mai possibile far fronte con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.
3. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.
4. La Segreteria Nazionale del SIC, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.
5. Le Segreterie Provinciali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

## **TITOLO X**

### **Disposizioni Finali**

#### **Art. 44 - Tenuta dei Registri**

1. Le Segreterie, per quanto di competenza e sotto le rispettive responsabilità, debbono istituire e tenere aggiornata la seguente documentazione:
  - a. schede degli iscritti e/o tabulati aggiornati;
  - b. registro del protocollo della posta in arrivo ed in partenza;
  - c. registro della documentazione delle entrate, delle uscite e dei bilanci, anche se stampati con mezzi elettronici;
  - d. registro dei beni del Sindacato della segreteria interessata;
  - e. registro o raccolta delle delibere e dei verbali del Collegio Nazionale dei Probiviri;
  - f. carteggio relativo ai verbali dei Congressi;
  - g. registro o raccolta dei verbali dei Consigli;
  - h. registro o raccolta dei verbali del Direttivo Nazionale;
  - i. registro o raccolta dei verbali della Segreteria;
  - j. registro dei permessi sindacali richiesti e fruiti;
  - k. registro o raccolta dei verbali delle ispezioni;
  - l. ogni altro registro o documentazione ritenuta utile.

#### **Art. 45 - Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono a titolo gratuito, fatta salva la possibilità di ricevere rimborsi spese.

#### **Art. 46 – Regolamenti**

Il regolamento di esecuzione del presente statuto è redatto dalla Segreteria Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale con maggioranza qualificata di due terzi.

I regolamenti congressuali, a qualsiasi livello, sono predisposti dalla Segreteria Nazionale e deliberate dal Consiglio Nazionale.

#### **Art. 47 - Norma finale**

È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del SIC di rispettare il presente Statuto.